

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

Repertorio n. 447580

Raccolta n. 9315

Costituzione della Associazione Piemontese per la
Promozione dell'Economia Sperimentale (APESP).

Repubblica Italiana

Il quindici dicembre duemila,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, dott. Benedetta Lattanzi,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, previa rinuncia ai testi, d'accordo tra le parti, sono personalmente comparsi i signori:

Gianna LOTITO in JHA, nata a Torino il giorno 8 aprile 1963, domiciliata a Torino, via Vittorio Amedeo II n. 13, ricercatrice universitaria,

Marie-Edith BISSEY, nata a Arnay le Duc (Francia) il 13 agosto 1972, domiciliata ad Alessandria, via Alessandro III n. 38, ricercatrice universitaria,

Guido ORTONA, nato a Vercelli il 16 marzo 1947, domiciliato a Torino, via Bezzecca n. 11, docente universitario.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo, cittadini italiani i signori Gianna LOTITO in JHA e Guido ORTONA e cittadina francese la signora Marie-Edith BISSEY, siccome dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fra essi è costituita l' Associazione Piemontese per la Promozione dell'Economia Sperimentale (A-PESP).

- 2 -

L'associazione ha sede in Alessandria, via Borsa-
lino n. 50, presso il Dipartimento di Politiche
Pubbliche e Scelte Collettive dell'Università del
Piemonte Orientale.

- 3 -

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue la
promozione della ricerca scientifica nell'ambito
dell'economia sperimentale, fornendo collaborazio-
ne alle organizzazioni scientifiche (Università,
CNR ed altri) che ne facciano richiesta. Tale col-
laborazione può assumere la forma di contributi
finanziari, di contributi organizzativi, di promo-
zione di riunioni scientifiche, di finanziamento
di soggiorni di studio, di finanziamento di borse
di studio ed altro.

L'associazione intende in particolare promuovere
l'economia sperimentale in Piemonte, ma è aperta
alla collaborazione con enti di ricerca esterni
alla regione.

- 4 -

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

- 5 -

Il consiglio di amministrazione dell'associazione, per i primi due anni, è composto da tre consiglieri e, a tale carica, vengono nominati i predetti signori:

Gianna LOTITO in JHA

Marie-Edith BISSEY

Guido ORTONA.

Presidente dell'associazione viene nominata la signora Gianna LOTITO in JHA. Vice presidente viene nominata la signora Marie-Edith BISSEY.

- 6 -

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

- 7 -

L'associazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

- 8 -

Le spese del presente atto, inerenti e conseguen-

ti, sono a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai signori comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di un foglio in bollo facciate quattro circa.

All'originale firmati:

Gianna LOTITO JHA

Marie-Edith BISSEY

Guido ORTONA

Benedetta LATTANZI Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 447.580/9.315

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una associazione denominata Associazione Piemontese per la Promozione dell'Economia Sperimentale (APESP), senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Alessandria, corso Borsalino n. 50, presso il Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive dell'Università del Piemonte Orientale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la promozione della ricerca scientifica nell'ambito dell'economia sperimentale, fornendo collaborazione alle organizzazioni scientifiche (Università, CNR ed altri) che ne facciano richiesta. Tale collaborazione può assumere la forma di contributi finanziari, di contributi organizzativi, di promozione di riunioni scientifiche, di finanziamento di soggiorni di studio, di finanziamento di borse

di studio ed altro.

L'Associazione intende in particolare promuovere l'economia sperimentale in Piemonte, ma è aperta alla collaborazione con enti di ricerca esterni alla regione.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni e finanziamenti concessi da persone fisiche o giuridiche interessate a contribuire alle sue finalità.

Art. 6 - Associati - Quote associative - Ammissione - Decadenza

Fermo restando quanto infra previsto, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; detta quota, costituendo contributo associativo, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La misura e le modalità di pagamento di detta quota sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea.

Gli associati prestano la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e solo per fini di solidarietà.

La qualità di associato si perde automaticamente

per recesso, morte o esclusione deliberata dall'assemblea. La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno dell'Associazione.

Il recesso deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione in forma scritta entro il 30 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all'associato ad alcun rimborso, né sulle quote associative versate né sul valore del patrimonio.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera al riguardo.

Con l'ammissione, ciascun associato accetta di osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali regolamenti.

Art. 7 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Convocazione Assemblea - Maggioranza -

Voto

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, e per esso dalla persona a ciò delegata, anche fuori della sede associativa, purché in Piemonte, con avviso affisso nella sede stessa almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di dieci associati che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano.

Per la nomina delle cariche associative oppure su richiesta della maggioranza dei presenti, la votazione deve essere effettuata con schede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni delle Assemblee, i rendiconti ed i bilanci preventivi sono conservati a cura del Consiglio di Amministrazione a disposizione degli associati.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dalla persona dallo stesso designata; in mancanza di designazione l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

L'eleggibilità dei Consiglieri è libera.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione e, su proposta di questi, un Vice Presidente.

Tutte le cariche associative vengono prestate a titolo gratuito.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, quelli rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione per la restante parte del biennio.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario; esso resterà

tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea che il Consiglio stesso dovrà convocare al più presto per procedere alle nuove nomine.

Art. 11 - Riunioni Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso personale.

Nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente, invitati a farlo, non provvedano alla convocazione, questa può essere effettuata a cura di un Consigliere.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Art. 12 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta

di voti dei presenti.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona scelta dai presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 13 - Poteri Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti e attribuire speciali incarichi o poteri agli stessi.

Art. 14 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente.

In caso di sua assenza o di impedimento la firma e la rappresentanza dell'associazione spettano al

Vice Presidente.

Art. 15 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da studiosi anche esterni all'Associazione, elabora le proposte di iniziative scientifiche, cura i contatti con altri centri di ricerca, e in generale garantisce il livello scientifico delle ricerche condotte con il sostegno dell'Associazione. Non c'è limite al numero di membri. Ogni membro rimane in carica fino a eventuali sue dimissioni o fino a quando non vi sia una deliberazione in senso contrario dell'assemblea.

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Norme generali

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo

di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo di-
versa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio alle norme

Per quanto non previsto nel presente statuto, si
fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 19 - Norma transitoria

Per la prima volta gli organi e le cariche asso-
ciative possono essere nominati in sede di atto
costitutivo.

Firmati:

Gianna LOTITO JHA

Marie-Edith BISSEY

Guido ORTONA

Benedetta LATTANZI Notaio